

Comune di Firmo

(Provincia di Cosenza)

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI UFFICI COMUNALI - SCUOLE E CENTRO ANZIANI. ANNO 2008

Art. 1 Oggetto della Fornitura

Oggetto del rapporto contrattuale è la fornitura del gasolio per riscaldamento necessario alle seguenti dipendenze comunali:

- Uffici Comunali
- Scuola Materna
- Scuola Elementare
- Scuola Media
- Centro anziani.

Art. 2 Durata della Fornitura

La fornitura è affidata per il periodo di anni 1 dal 01.01.2008 al 31.12.2008

Art. 3 Aggiudicazione ed importo della fornitura

La Fornitura viene aggiudicata, con ricorso al pubblico incanto, al maggior ribasso percentuale sul prezzo a litro IVA inclusa posto a base d'asta di Euro 1,147 corrispondente al prezzo medio praticato sul mercato al momento della redazione del Bando di gara.

Il ribasso percentuale accordato è fisso per tutta la durata del rapporto contrattuale e non può essere variato e sarà applicato sul prezzo corrente al momento della fornitura.

L'importo annuale presunto della fornitura, tenuto conto della quantità stimata della stessa di cui al successivo art.5 è di Euro 45.000,00 IVA inclusa.

Art. 4 Offerta e conclusione del contratto

L'offerta è vincolante per l'impresa dal momento della sua presentazione ed è irrevocabile per tutto il periodo della sua validità.

L'aggiudicazione effettuata in sede di gara ha invece carattere provvisorio e diviene definitiva e vincolante per l'Amministrazione solo al momento della sua approvazione da parte del responsabile del Servizio.

L'impresa aggiudicataria in via provvisoria è immediatamente obbligata al rispetto degli impegni contrattuali previsti dal presente capitolato.

Art. 5 **Quantità della fornitura**

L'ammontare della fornitura, presunto 39.232 litri deve intendersi puramente indicativo e non è impegnativo per l'Amministrazione.

L'impresa ha l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione ed alle stesse condizioni pattuite, quantità superiori o anche inferiori a quella complessiva presunta in relazione all'effettivo e contingente fabbisogno delle dipendenze comunali.

Art. 6 **Qualità della fornitura**

Il gasolio per riscaldamento fornito oltre ad essere conforme alle vigenti disposizioni di legge deve possedere un potere calorico non inferiore a 10.700 C-Fg ed un contenuto di zolfo non superiore allo 0,2%

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre, a spese dell'impresa, il combustibile consegnato ad analisi ed accertamenti per verificare il rispetto dei requisiti qualitativi richiesti.

In presenza di riscontro di qualità inferiore a quelle richieste oltre all'applicazione di una penalità di Euro 1.000,00. L'amministrazione può ridurre il prezzo pattuito in rapporto alla minore qualità.

Qualora le deficienze qualitative riscontrate siano gravi o vengano rilevate ripetutamente l'Amministrazione può risolvere il rapporto contrattuale e procedere in conseguenza all'esecuzione della fornitura in danno dell'impresa.

Art. 7 **Oneri e responsabilità dell'impresa**

L'impresa fornitrice deve provvedere a propria cura, spese e rischio al trasporto, alla consegna ed allo scarico del combustibile fornito.

L'impresa è direttamente responsabile degli infortuni o dei danni arrecati, alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed i relativi oneri di risarcimento sono a suo totale carico.

Art. 8 **Modalità di esecuzione della fornitura**

La consegna del combustibile è frazionata nella quantità e nel tempo a discrezione dell'Amministrazione secondo l'effettivo e contingente fabbisogno.

La consegna frazionata è disposta dall'Amministrazione con ordini di consegna formulati per iscritto e trasmessi all'impresa a mezzo telefax o servizio postale nonché con ordini telefonici.

L'impresa non può effettuare consegne a dipendenze comunali diverse od in quantità diverse da quelle indicate nell'ordine di consegna.

La consegna da effettuarsi entro i termini contrattuali, deve avvenire, previa comunicazione ed intesa con il Responsabile del Servizio, alla presenza e con il controllo del personale incaricato dell'Amministrazione che attesta mediante sottoscrizione della bolla di consegna emessa dall'Impresa la regolarità della fornitura.

L'impresa deve provvedere immediatamente e senza obiezioni al ritiro del combustibile legittimamente rifiutato dal personale incaricato dell'Amministrazione.

Art. 9 Controllo del peso

L'Amministrazione può, a mezzo del proprio personale incaricato ed a spese dell'Impresa procedere alla verifica del peso, prima e dopo lo scarico, degli automezzi dell'Impresa adibiti al trasporto del combustibile in consegna.

Il peso risultante da detta verifica fa fede a tutti gli effetti e le bolle di pesatura sono trattenute dal personale incaricato dell'Amministrazione.

Art. 10 Termini per la consegna

Il combustibile deve essere consegnato ed immesso nei serbatoi delle dipendenze destinatarie entro le 24 ore successive a quello dell'invio dell'ordine scritto di consegna e sempre comunque in giornata lavorativa e nelle ore d'ufficio.

Nel caso la consegna del combustibile non avvenga nei termini stabiliti viene applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di Euro 100,00.

In tale eventualità l'Amministrazione ha facoltà di rifornirsi del combustibile ordinato e non consegnato presso altra impresa del settore, scelta a propria discrezione, ponendo a carico dell'impresa inadempiente le maggiori spese e gli ulteriori danni conseguenti.

L'Amministrazione per il recupero di tali maggiori spese e degli ulteriori danni si rivale sulla cauzione che deve essere immediatamente reintegrata.

Qualora il ritardo superi i 10 giorni l'Amministrazione può risolvere il rapporto contrattuale e procedere in conseguenza all'esecuzione della fornitura in danno dell'impresa.

Art. 11 Luogo di consegna

Le dipendenze comunali destinatarie della fornitura presso le quali deve essere effettuata la consegna e lo scarico sono indicativamente:

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1) Uffici Comunali | Località: P/zza Municipio - Firmo |
| 2) Scuola Materna | Località: Viale A. Moro - Firmo |
| 3) Scuola Elementare | Località: P/zza Vorea Ujko - Firmo |
| 4) Scuola Media | Località: Via G. De Rada - Firmo |
| 5) Centro Anziani | Località: C/so Cavour - Firmo |

L'Amministrazione inoltre, per far fronte a sopravvenute e non previste necessità, può disporre che la consegna venga effettuata presso altre dipendenze comunali.

Art. 12 Prezzo

Il prezzo addebitato dall'impresa per il combustibile consegnato, indipendentemente e qualunque sia la quantità della singola consegna, è quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale accordato in sede di gara sul prezzo praticato sul mercato al momento della richiesta.

Art.13 Inadempimento dell'impresa e risoluzione del rapporto

Nel caso l'impresa si renda parzialmente o totalmente inadempiente l'Amministrazione applica le penalità previste con rivalsa sulla cauzione ed inoltre sospende immediatamente gli eventuali pagamenti in corso fino al completo e puntuale adempimento da parte dell'impresa.

Se all'inadempimento dell'impresa consegue la risoluzione del rapporto contrattuale l'amministrazione incamera la cauzione e procede all'esecuzione della fornitura non ancora eseguita in danno dell'impresa, alla quale pertanto fanno carico le maggiori spese e gli eventuali ulteriori danni sopportati dall'Amministrazione.

Art. 14 Cauzione

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto e comunque entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva deve costituire cauzione nella misura del 10% dell'importo complessivo presunto della fornitura.

Qualora l'Amministrazione a seguito di inadempimenti dell'impresa si rivalga per penalità, per danni e per altre spese sostenute sulla cauzione questa deve essere prontamente ricostituita.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione sono disposti alla scadenza del periodo di durata del contratto e comunque dopo il completo e regolare assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte dell'impresa.

Art.15 Pagamento

Il pagamento del combustibile consegnato è disposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture di addebito.

Le fatture di addebito, conformi alle norme fiscali in vigore, devono essere accompagnate dalle bolle di consegna sottoscritte dal personale incaricato dell'Amministrazione all'assistenza alle operazioni di consegna e scarico.

Nell'eventualità di errata fatturazione il termine di 30 giorni si intende interrotto fino al ricevimento delle fatture corrette. Il termine per il pagamento è ugualmente interrotto nell'eventualità che insorgano contestazioni sull'esecuzione della fornitura.

Il pagamento è effettuato con le modalità comunicate dall'impresa.

Art. 16
Obblighi dell'Impresa nei confronti del personale dipendente

L'impresa deve ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e contro gli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

L'impresa deve attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Art. 17
Norme regolatrici del rapporto contrattuale

Il rapporto di fornitura è regolato dalle norme del presente capitolato e per quanto da esso non previsto dagli artt. 1321 e segg. C.C.

L'impresa è tenuta inoltre ad osservare le norme vigenti in materia di pubbliche forniture in quanto applicabili e non in contrasto con le disposizioni del presente capitolato.

Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente capitolato devono intendersi essenziali ai fini del rapporto contrattuale.

Le attività di conclusione ed esecuzione del contratto sono sottoposte alle norme previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Firmo.

Art. 18
Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dalla esecuzione del contratto di fornitura che non siano definite in via amministrativa sono devolute, in via esclusiva, ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dall'impresa ed il terzo di comune accordo.

Le decisioni assunte dall'Amministrazione in merito alla controversia sono definitivamente accettate dall'impresa se entro 30 giorni dalla loro comunicazione l'impresa non richiede l'arbitrato.

Il Collegio Arbitrale giudica le norme di diritto.

In pendenza del giudizio arbitrale l'impresa è comunque tenuta ad effettuare le prestazioni dovute contrattualmente.

Firmo lì, 25.10.2007

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Vincenzo Mattanò)